

COMUNICATO RELATIVO AGLI ORARI E ALLE APERTURE STRAORDINARIE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI PER L'ANNO 2008.

[\(Decreto Sindacale n. 8 del 27 dicembre 2007\)](#)

PERIODO: Dal 1° gennaio al 30 novembre 2008

Orario giornaliero: nei giorni feriali gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;

Chiusura infrasettimanale: è obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, prescelta dall'esercente;

Chiusura domenicale e festiva: è data facoltà all'esercente di apertura del proprio esercizio senza limitazioni di orario – tutte le domeniche e festività. **Sono considerati giorni festivi anche il lunedì in cui cade la fiera primaverile ed il lunedì in cui cade la fiera del santo patrono;**

PERIODO: Dal 1° dicembre al 31 dicembre 2008

Orario giornaliero: non vi sono limiti di orario giornaliero per l'intero periodo; l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio;

Chiusura infrasettimanale: non vi è l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale;

Chiusura domenicale e festiva: è data facoltà all'esercente di apertura del proprio esercizio nelle festività e nelle domeniche dell'intero periodo.

In occasione delle manifestazioni che si svolgono in più giorni, sia feriali che festivi, previste nell'anno 2008 e precisamente: **CARNEVALE, ARCIPELAGO ESTATE, CONCORSI IPPICI, RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DEL PINEROLESE** e **RIEVOCAZIONE DELLA MASCHERA DI FERRO**, è data facoltà agli esercenti di determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali, in deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. 114/1998, oltre che nei giorni domenicali e festivi già suindicati, anche nei giorni feriali connessi allo svolgimento della manifestazione.

Nei suddetti periodi nei quali è consentita la deroga alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 114/98 è altresì consentito lo svolgimento dell'attività di panificazione stante il disposto di cui alla L. 3 agosto 1999, N. 265.